

Legge regionale 15 aprile 1991 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.**

**Art. 8**

(4)

**1.** La violazione del divieto di circolazione di cui all'articolo 1 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da 82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la violazione avvenga sulle strade di cui all'articolo 2 la sanzione è dimezzata.

(7)

**1 bis.** In caso di circolazione delle motoslitte in difformità a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 ter, si applica la sanzione di cui al primo periodo del comma 1.

(6)(8)

**2.** Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l'ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro.

(9)

**3.** La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l' obbligo del rimborso del costo sostenuto dall' Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.

**3 bis.** Ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2,

i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.

(1)

**3 ter.** L' inottemperanza all' obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l' applicazione del comma 7 dell' articolo 3.

(2)

**3 quater.** Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 774,69 euro a un massimo di 6.197,49 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.

(3)(10)

**3 quinquies.** All'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 .

(5)

Note:

**1** Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992

**2** Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992

**3** Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 39/1992

**4** Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.

**5** Comma 3 quinquies aggiunto da art. 99, comma 1, L. R. 26/2012

**6** Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 23, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

- 7** Comma 1 sostituito da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2021
- 8** Parole sostituite al comma 1 bis da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2021
- 9** Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2021
- 10** Parole sostituite al comma 3 quater da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2021